



28404/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 4386/2012

Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Presidente - Cron. 28404
 Dott. AMELIA TORRICE - Consigliere - Rep.
 Dott. LUCIA TRIA - Consigliere - Ud. 24/05/2017
 Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere - CC
 Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 4386-2012 proposto da:

..... elettivamente
 domiciliato in presso lo
 studio dell'avvocato che lo
 rappresenta e difende unitamente all'avvocato
 giusta delega in atti;

- **ricorrente** -**contro**


AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ADIGE, in persona del
 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
 difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
 presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI
 PORTOGHESI N. 12;

2017

2436

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 60/2011 della CORTE D'APPELLO
di TRENTO, depositata il 09/08/2011 R.G.N. 128/2010.



RILEVATO

che con sentenza in data 9 agosto 2011 la Corte di Appello di Trento ha respinto le impugnazioni, principale e incidentale, proposte dall'Autorità di Bacino del Fiume Adige e da avverso la sentenza del locale Tribunale che, adito dallo aveva dichiarato l'illegittimità della sola valutazione negativa espressa sull'operato del dirigente con riferimento all'anno 2007, respingendo per il resto la domanda, sul rilievo che per l'anno 2006 in sede di concertazione sindacale si era concordato che, in assenza di una previa determinazione degli obiettivi, il giudizio sarebbe stato formulato, previa relazione del singolo dirigente, con riferimento all'attività istituzionale svolta;

che la Corte territoriale ha fatto proprie le considerazioni espresse dal giudice di prime cure e ha evidenziato che lo dopo avere condiviso il criterio di valutazione, aveva immotivatamente omissso la consegna della relazione relativa all'attività istituzionale, comportamento, questo, che era stato valutato dal segretario generale, il quale aveva anche evidenziato che il dirigente non era stato capace di instaurare un clima sereno nell'ambiente di lavoro;

che avverso tale sentenza ni ha proposto ricorso affidato a otto motivi, ai quali ha opposto difese l'Autorità di Bacino con tempestivo controricorso;

che il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.;

CONSIDERATO

1. che il primo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. «violazione e falsa applicazione dell'art. 29 C.C.N.L. Comparto Regioni Enti Locali Area Dirigenza 1998-2001 di data 23/12/1999, anche in relazione all'art. 40, comma 3 vigente all'epoca dei fatti (ora art. 40 comma 3 quinquies) d.lgs. 165/2001, ed in coordinamento con l'art. 4 comma 3 del medesimo C.C.N.L.» e rileva, in sintesi, che il principio della necessaria previa determinazione degli obiettivi, stabilito con chiarezza dalla contrattazione nazionale di comparto, non può essere derogato dalla contrattazione collettiva decentrata di ente né da un accordo individuale che, se stipulato, risulta affetto da nullità;

2. che la seconda censura, formulata ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., lamenta «insufficiente e comunque contraddittoria motivazione sul fatto

allo,

controverso e decisivo per il giudizio in merito al contrasto fra quanto previsto dalla contrattazione nazionale e quanto oggetto del preteso accordo individuale/collettivo integrativo » e sottolinea che la Corte territoriale, dopo avere affermato che gli obiettivi non possono essere assegnati a posteriori (tanto da ritenere illegittima la valutazione relativa all'anno 2007) ha contraddittoriamente ritenuto valido l'accordo per il 2006, senza motivare sulla legittimità di detto accordo alla luce delle previsioni della contrattazione collettiva;

3. che il terzo ed il quarto motivo denunciano la violazione dell'art. 29 del C.C.N.L. di Comparto perché la disposizione contrattuale impone la preventiva definizione degli obiettivi che, inoltre, devono essere specifici e, quindi, non possono essere fatti coincidere con l'attività istituzionale dell'ente;

4. che con la quinta critica il ricorrente si duole della «insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione al preteso consenso manifestato dal ricorrente e/o dal sindacato a cui lo stesso era al tempo iscritto a che, ai fini della valutazione di risultato 2006, gli obiettivi non tempestivamente assegnati potessero essere individuati, nel corso del 2007, con l'attività istituzionale dell'ente» e ribadisce che in realtà la CISL, che poi non aveva sottoscritto il verbale di concertazione, aveva proposto di dare per raggiunti gli obiettivi nell'anno 2006 e non di operare una valutazione sulla base di parametri concordati a posteriori;

5. che la violazione della disciplina contrattuale è denunciata anche con il sesto motivo che addebita alla sentenza impugnata di avere erroneamente ritenuto legittima la valutazione negativa, sebbene quest'ultima fosse stata espressa anche in relazione a comportamenti successivi, che non possono assumere rilievo alcuno;

6. che la settima censura, formulata ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., lamenta l'insufficiente motivazione sul motivo di appello con il quale era stato rappresentato che, in ogni caso, la valutazione non poteva essere espressa in modo sintetico perché nell'anno 2005 erano stati adottati criteri specifici di «pesatura» dell'attività svolta dal dirigente, che andavano rispettati una volta individuati gli obiettivi;

7. che l'ultimo motivo addebita alla sentenza impugnata la «violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla dedotta mancata prova delle circostanze poste alla base della valutazione negativa» perché, nonostante

l'esplicita censura sollevata dall'appellante incidentale, la Corte ha omesso ogni accertamento sulla rispondenza al vero delle circostanze sulle quali l'Autorità di bacino aveva preteso di fondare la valutazione negativa;

8. che sono fondati il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, formulati tutti ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. per violazione dell'art. 29 del CCNL 23.12.1999 per la dirigenza del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, perché la disposizione contrattuale, dopo avere previsto al comma 1 che « *gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato*», aggiunge che nella definizione di detti criteri «*gli enti devono prevedere che la retribuzione di risultato possa essere erogata solo a seguito di preventiva definizione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all'art.14, comma 1, del D.Lgs.n.29/93, e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione di cui all'art.23 del CCNL del 10.4.1996 come sostituito dall'art.14*»;

8.1. che a sua volta l'art. 14 prevede che la valutazione deve essere effettuata in relazione agli «obiettivi assegnati» previa adozione da parte degli enti di «*criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione*» da comunicarsi ai dirigenti « *prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento*»;

8.2. che dal complesso delle disposizioni contrattuali sopra richiamate si ricava il principio affermato da questa Corte con la sentenza n. 9392 del 2017, con la quale si è evidenziato che « perché venga effettuata una valutazione negativa dell'operato di un dirigente per non aver raggiunto degli obiettivi, da cui derivi la mancata corresponsione dell'indennità di risultato, è necessario che l'interessato sia stato posto in condizione di conoscere tempestivamente gli obiettivi da raggiungere, periodicamente e/o anno per anno»;

8.3. che detto principio, in linea con la giurisprudenza amministrativa e contabile (CdS 3.2.2014 n. 472; CdS 14.1.2009 n. 131; Corte conti Basilicata Sez. giurisdiz., 16.12.2016, n. 48; Corte conti Veneto Sez. giurisdiz. 16.6.2009 n. 481), deve essere qui ribadito, perché coerente con l'inequivoco tenore letterale delle clausole contrattuali che vengono in rilievo nonché con le finalità che il legislatore ha inteso perseguire, assegnando primario rilievo nella disciplina della dirigenza pubblica non già alla generica osservanza dei doveri di ufficio, bensì ai



risultati dell'attività dirigenziale, da valutarsi in relazione alle ragionevoli attese e, quindi, ad obiettivi specifici e predeterminati assegnati al dirigente;

9. che il principio della necessaria individuazione preventiva degli obiettivi e dei criteri di valutazione, non può essere derogato dalla contrattazione decentrata di ente perché l'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo applicabile alla fattispecie *ratione temporis*, prevede che le amministrazioni non possono sottoscrivere accordi che siano in contrasto con i vincoli imposti dalla contrattazione nazionale, in questo caso chiara nell'escludere la possibilità di una individuazione postuma degli obiettivi e dei criteri;

10. che nell'impiego pubblico contrattualizzato la disciplina del rapporto è dettata dalla legge e dalla contrattazione collettiva senza possibilità di accordi derogatori individuali, i quali risultano affetti da nullità per contrasto con norma imperativa di legge anche nell'ipotesi in cui prevedano una disciplina di miglior favore per il dipendente (Cass. S.U. 14.10.2009 n. 21744 e Cass. 2.1.2017 n. 7 in tema di inquadramento);

11. che oggetto del presente giudizio non è l'attribuzione dell'indennità di risultato, non spettante nell'ipotesi in cui non vengano determinati preventivamente gli obiettivi (cfr. la giurisprudenza richiamata al punto 8.3. da Cass. 9392/2017 che ha precisato, peraltro, che la mancata assegnazione degli obiettivi può essere fonte di responsabilità per l'amministrazione e che il dirigente può agire per il risarcimento del danno da perdita di chance), bensì la legittimità della valutazione negativa, che deve essere esclusa per le considerazioni sopra esposte;

12. che la sentenza impugnata contrasta con i principi di diritto enunciati ai punti che precedono e va, quindi, cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Trento per un nuovo esame;


13. che la ritenuta fondatezza del vizio denunciato ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. assorbe tutte le ulteriori questioni relative all'interpretazione dell'accordo decentrato, all'insufficienza della motivazione, all'omesso rispetto dei criteri adottati nell'anno 2005, alla prova delle circostanze poste a fondamento della valutazione negativa;

P.Q.M.



La Corte accoglie il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Trento in diversa composizione
Così deciso nella Adunanza camerale del 24 maggio 2017

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi,2..8..NOV..2017

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

